



COMUNE DI BOTTANUCO

PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale

Approvato del Consiglio Comunale nr. 36 del 30.11.2009

Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 3 del 4 maggio 2015 e nr. 61 del 20.12.2017

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Competenze e organizzazione del servizio	3
Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico	3
Art. 4 - Servizi garantiti dal Comune	3
Art. 5 - Composizione del cimitero.....	3
Art. 6 - Funzionamento del cimitero.....	4
Art. 7 - Ammissione nel cimitero	4
Art. 8 - Personale del cimitero	4
Art. 9 - Disciplina dell'ingresso nel cimitero	4
Art. 10 - Illuminazione votiva del cimitero.....	5
Art. 11 - Riti commemorativi.....	5
Art. 12 - Registrazioni e mappe.....	5
Art. 13 - Servizio di trasporto funebre	6
Art. 14 - Imprese di pompe funebri	6
Art. 15 - Vigilanza	6
CAPO II - Servizi funebri	6
Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso.....	6
Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale	7
Art. 18 - Trasporti extracomunali.....	7
Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti.....	7
CAPO III - Servizi cimiteriali	8
Art. 20 - Cimitero.....	8
Art. 21 - Cremazione	8
Art. 22 - Inumazione.....	8
Art. 23 - Tumulazioni (sepulture private).....	9
Art. 24 - Manufatti già costruiti	13
Art. 25 - Rinnovi	13
Art. 26 - Esumazioni ed estumulazioni.....	14
Art. 27 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni.....	15
Art. 28 - Traslazione di feretri	15
Art. 29 - Materiali e oggetti preziosi recuperabili.....	15
Art. 30 - Camera Mortuaria.....	15
Art. 31 - Lapidari murarie e tombe di pregio	15
Art. 32 - Decadenza delle concessioni	15
CAPO IV - Disposizioni finali	16
Art. 33 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.....	16
Art. 34 - Sanzioni amministrative.....	16
Art. 35 - Norme integrative.....	16
Art. 36 - Pubblicità del regolamento.....	16
ALLEGATI	17

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme che disciplinano tutte le attività non regolamentate dal Regolamento Regionale vigente in materia di attività funebri e cimiteriali e dalle disposizioni Nazionali vigenti in materia.

Art. 2 - Competenze e organizzazione del servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Sindaco ha facoltà di delegare tali competenze.

2. Le controversie interpretative vengono risolte mediante ordinanze e direttive dirette a spiegare ed interpretare le norme regolamentari.

3. I servizi ordinati dal presente Regolamento, sono organizzati sotto il coordinamento di un responsabile dei Servizi cimiteriali, o suo delegato, successivamente chiamato "Responsabile".

4. Alla gestione del cimitero, così come alla custodia, ed agli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia.

5. Le tariffe relative ai servizi cimiteriali sono definite dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile.

Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero viene posta una bacheca per gli avvisi ai soggetti interessati relativi ai servizi di Polizia mortuaria. Tutti i documenti di interesse pubblico, inerenti al servizio, sono ivi pubblicati.

Art. 4 - Servizi garantiti dal Comune

1. Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria e cioè:

- a) il recupero, il trasferimento e il deposito delle salme di persone decedute nella pubblica via o in altro luogo pubblico, salvo riconoscimento, anche successivo, da parte dei familiari;
- b) il feretro per i cadaveri i cui familiari o altri interessati risultino indigenti o in stato di bisogno, dichiarato dal funzionario comunale competente in materia di servizi sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, o, nel caso in cui, da parte degli stessi vi sia disinteresse;

2. Tutti gli altri servizi di competenza comunale, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta.

Art. 5 – Composizione del cimitero

1. Il Comune provvede alle necessità di seppellimento con il cimitero posto in Via del Cimitero.

2. Il cimitero è così composto:

- Fossa (campo B)/ossario comune (zona 2)
- loculi individuali, ossari e urne cinerarie, cappelle (zona 1- 2- 3- 4- 5)
- campi comuni e di mineralizzazione (campo B – C – F – G)
- campi destinati alla costruzione di tombe (campo A – D – H – I – L – M – N – O – P – Q - R)
- campo a disposizione dell'Amministrazione Comunale (campo E)
- giardino delle rimembranze
- camera mortuaria e una sala per le autopsie
- servizi destinati al pubblico e operatori cimiteriali.

Art. 6 - Funzionamento del cimitero

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate esclusivamente al personale tecnico addetto ai servizi cimiteriali.

Art. 7 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Qualsiasi altro cadavere, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 potrà essere comunque accettato, nel qual caso alla concessione viene applicata una maggiorazione tariffaria pari al 30% del costo.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone concessionarie di sepoltura privata (tombe – cappelle) nei limiti della capienza del sepolcro.
3. Qualora nel cimitero vengano individuate alcune aree dedicate a particolari culti o religioni, ivi saranno ricevute le salme delle persone che ne hanno diritto, salvo che non abbiano manifestato, in vita, l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.
4. L'ammissione ed il posizionamento avvengono con un ordine progressivo prestabilito, sulla base delle strutture effettivamente disponibili, con priorità al recupero di aree o manufatti resisi disponibili in seguito a decadenza, rinuncia o revoca di concessione e su indicazioni del Responsabile.
5. È assolutamente vietata qualsiasi tipo di prenotazione.

Art. 8 - Personale del cimitero

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso ai cimiteri stessi.
2. In particolare è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso e un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
 - b) a comportarsi gentilmente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto al cimitero è vietato:
 - a) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
 - b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro;
 - c) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Il personale del cimitero deve essere sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti leggi, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e/o di malattie connessi con l'attività svolta.

Art. 9 - Disciplina dell'ingresso nel cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. La visita al cimitero fuori orario o l'apertura in caso di funerali, è subordinata al permesso del Responsabile.
3. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
4. E' vietato l'ingresso :
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non

vedenti;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con la sacralità del luogo;

c) a coloro che intendono svolgere, all'interno del cimitero, attività di questua o di vendita;

5. Per motivi di salute e/o di età, il Responsabile può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari o parenti, a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

6. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare al di fuori delle funzioni religiose, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi o qualsiasi altra cosa;

e) gettare fiori e/o piantine appassiti o rifiuti, fuori dagli appositi contenitori;

f) accumulare neve sui tumuli;

g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione;

h) danneggiare aiuole e/o alberi, scrivere sulle lapidi, sui muri od in qualsiasi altra parte del cimitero;

i) disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;

j) offrire o pubblicizzare servizi e/o vendere oggetti;

k) fotografare o filmare senza autorizzazione;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe senza autorizzazione;

m) turbare il libero svolgimento di cortei o riti commemorativi;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio.

7. I divieti predetti, laddove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

8. Chiunque non rispetti le norme suddette e tenga, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà invitato dal personale comunale ad uscire immediatamente fermo restando le possibili conseguenze penali dei suoi comportamenti.

Art. 10 - Illuminazione votiva del cimitero

1. Il servizio di illuminazione votiva è disciplinato da appositi separati atti

Art. 11 - Riti commemorativi

1. I Funerali sono celebrati in tutti i giorni della settimana tra le ore 9,00 e le ore 16,30 ad eccezione della Domenica e dei Giorni Festivi, salvo eventuale deroga da rilasciarsi a cura del Sindaco sulla base di comprovate e giustificate esigenze.

2. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti commemorativi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa presenza di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile.

4. I Ministri di culto e/o tutti coloro che intervengono al rito commemorativo, si conformano alle disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 12 - RegISTRAZIONI e mappe

1. Il Responsabile, cura la tenuta di un registro e una mappa delle sepolture con l'aggiornamento continuo dei dati identificativi delle stesse.

2. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura ed ogni modificazione o cessazione che si verifica.

Regolamento Polizia Mortuaria e Cimiteriale

3. Il Responsabile è tenuto a predisporre, entro la fine dell'anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Art. 13 - Servizio di trasporto funebre

1. Le imprese che svolgono attività di trasporto funebre e che risultano in possesso dei prescritti requisiti, possono esercitare tali funzioni, purché in possesso dell'autorizzazione secondo le modalità previste dall'art 32 del Regolamento Regionale 09.11.2004, nr. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

2. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

3. Le amministrazioni militari possono effettuare il trasporto di salme di militari con i propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 14 - Imprese di pompe funebri

1. Le Imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono :

- a) svolgere incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- b) fornire feretri e relativi accessori;
- c) occuparsi della salma e dei cadaveri;
- d) effettuare il trasporto di salme da o verso altri Comuni.
- e) effettuare il trasporto di cadaveri da o verso altri Comuni.

2. Le Imprese di pompe funebri devono essere autorizzate sulla base delle norme vigenti sia per la fornitura di servizi che per la vendita di materiali.

3. Le Imprese di pompe funebri ed il loro personale, non possono:

- a) assicurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e/o di degenza;
- b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) esporre, alla vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 15 - Vigilanza

1. Tutti i settori comunali vigilano e controllano, ognuno per la propria competenza, affinché i servizi funebri, l'esecuzione di opere nei cimiteri e la normale gestione degli stessi siano conformi alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, oltre che al dettato del presente Regolamento.

CAPO II - Servizi funebri

Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso

1. Le modalità dei percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti nell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del procedimento.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezioni di legge, comprende:

- a) il prelievo del feretro;
- b) il tragitto al luogo di onoranze;

- c) la sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- d) eventuale tragitto all'impianto di cremazione;
- e) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il tragitto più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, è ammessa durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del procedimento.

4. Ove il corteo fosse di notevole lunghezza, dovrà essere lasciato il passo ai veicoli dei pompieri ed ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo che impedisca la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo o altro luogo, è consentito l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione o dal luogo di culto, ove la salma venga trasferita poco prima dell'ora fissata.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego di idoneo mezzo che impedisca la vista dall'esterno.

Art. 18 - Trasporti extracomunali

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del procedimento, a seguito di domanda degli interessati.

2. Prima del trasporto devono essere effettuate le normali procedure di verifica e chiusura feretro.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni di passaggio quando in essi siano previste onoranze funebri.

4. I cadaveri provenienti da altro Comune, per i quali si sono già svolte le esequie, devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul cofano.

5. Il trasporto di cadavere dal Comune di Bottanuco ad altro Comune, per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, è autorizzato con unico atto dal Responsabile del procedimento.

Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilati e di ceneri, deve essere autorizzato dal Responsabile del procedimento.

2. Se il trasporto è riferito a percorsi da o per Stati esteri, all'autorizzazione del Responsabile del procedimento si aggiungono quelle delle Autorità competenti a norma di legge.

3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme e cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta metallica secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne cinerarie con le caratteristiche di cui all'art. 14 del Regolamento Regionale 06.11.2004, nr. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

CAPO III - Servizi cimiteriali

Art. 20 - Cimitero

1. La composizione del Cimitero Comunale è stabilita dal Piano Regolatore Cimiteriale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 del 30.9.2008

Art. 21 - Cremazione

1. La tariffa per la cremazione, stabilita da Decreto del Ministero dell'Interno, è a carico del richiedente, fatti salvi i casi di indigenza o di stato di bisogno dichiarato dal funzionario comunale competente in materia di servizi sociali, previa istruttoria sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

2. Fatte salve tutte le altre modalità previste dalle disposizioni normative vigenti nel tempo, a richiesta degli interessati, l'urna cineraria può essere:

- collocata in sepoltura privata
- affidata a parenti, famigliari e/o convivente del defunto in base alle seguenti modalità:
 - o L'urna deve essere conservata all'interno dell'abitazione in una nicchia all'uopo costruita.
 - o La Polizia Locale è tenuta al controllo del rispetto delle norme. La tariffa relativa alle operazioni di controllo è stabilita dalla Giunta Comunale.

3. Quando vi sia espressa volontà del defunto, così come stabilito dalle normative vigenti, le ceneri possono essere sparse nel giardino delle rimembranze mediante interrimento (con urna biodegradabile) oppure mediante spargimento. Lo spargimento delle ceneri è consentito solo fuori dal centro abitato, limitatamente nell'area del Parco Adda Nord.

Art. 22 - Inumazione

1. Le inumazione nei campi comuni sono disposte dal Responsabile (previo parere dell'ufficio tecnico) in base ad un ordine prestabilito.

2. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, è contraddistinta, di norma, da un cippo, lapide o altro supporto costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Le inumazioni in campo comune sono soggette a tariffa stabilita dalla Giunta comunale.

4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non degradabile.

5. Le inumazioni di defunti appartenenti a diverse confessioni religiose, possono essere eseguite nel rispetto della confessione di appartenenza purché conformi alle disposizioni di legge.

6. Nel calare nella fossa un feretro, si dovrà avere la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia deposta attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga deposta in superficie.

7. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della fossa. Sui monumenti privati sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,30. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

8. All'infuori di quanto previsto dal presente Regolamento, per le fosse del campo comune è

assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

9. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento a cura del concessionario, di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, le cui dimensioni sono stabilite dall'ufficio Tecnico Comunale nel rispetto di quanto previsto dal P.R.C. ; la pietra tombale deve lasciare i 2/3 dell'area occupata a verde.

10. La tariffa relativa all'autorizzazione posa monumento nonché ai relativi rinnovi viene stabilita dalla Giunta Comunale.

11. Le scritte sulle lapidi devono essere in italiano limitate al cognome e nome, età, anno mese e giorno della nascita e della morte.

12. E' permesso il collocamento di cippi o lapidi ricordo sul muro di cinta interno o in apposita colonna in zona 2, previo pagamento di una tassa prevista dalle tabelle tariffarie approvate dalla Giunta comunale. Tali ricordi, trascorso il periodo di 10 (dieci) anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto, previo pagamento del canone in vigore all'epoca della scadenza del primo decennio, del rinnovo così come stabilito dal successivo art. 25 "RINNOVI"

13. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo.

14. Le inumazioni per successiva sepoltura (reinumazioni) eventualmente necessarie in seguito ad esumazioni ed estumulazione, hanno la durata di anni 7 (sette).

15. Le reinumazioni sono localizzate in apposita area, indicata nel P.R.C., del campo comune e le fosse sono contraddistinte da manufatto fornito dal Comune.

Art. 23 - Tumulazioni (sepulture private)

1. Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie costruite dal Comune o dai Concessionari. La tumulazione può essere sotterranea o in elevazione sul terreno.

2. Le sepulture a tumulazione sono oggetto di concessione dietro il pagamento dei relativi canoni. I canoni di concessione sono fissati con deliberazione della Giunta comunale.

3. Il Comune può rilasciare concessioni in uso di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali (cappelle);
- b) aree per tombe (da uno o due posti);
- c) aree per tombe di famiglia (da quattro o sei posti);
- d) loculi individuali;
- e) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie;
- f) cappelle;
- g) tombe già costruite

4. I feretri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'Allegato 3 del Regolamento regionale 09.11.2004, n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali.

5. Le spese per la manutenzione delle tombe, dei loculi e delle nicchie, sono, in solido, a carico dei Concessionari.

6. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone esclusivamente per se stesse e per i propri familiari;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad Enti Morali o Associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 361/00.

Nel caso a), la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nei casi b) – c) – f) del comma 3, le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i parenti ed affini aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- gli affini entro il terzo grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinei;
- il coniuge.
- il convivente, la cui convivenza risulti tale dagli atti anagrafici
- le persone con legame risultante da “unioni civili” (L. 20/05/2016 n. 76 e s.m.i.)

Nel caso c), il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alle persone , che risultino averne titolo secondo le norme previste dallo Statuto dell’Associazione o Ente, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Non potrà essere rilasciata concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

La concessione dell’area per la realizzazione di tomba di famiglia o monumentale avviene solo a presentazione di feretro di prima tumulazione.

Loculi - Ossari

7. Le nicchie e i loculi sono individuali e quindi capaci di un solo feretro. E’ consentita la collocazione in un loculo, della cassetta di resti ossei, di urna cineraria o di contenitori di esisti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nei limiti della capienza del loculo o nicchia senza intervento alcuno di adattamento. La scadenza della concessione d’uso del loculo non è assolutamente modificabile per effetto del nuovo collocamento. La tariffa relativa all’operazione è stabilita dalla Giunta comunale.

8. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale viene rilasciata la concessione e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo. Il diritto di concessione individuale del loculo ha la durata di 30 (trenta) anni, alla scadenza dei quali il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell’ossario comune. E’ riservata la facoltà agli eredi di richiedere il rinnovo così come stabilito dal successivo art. 25. All’atto della sottoscrizione del contratto di concessione , il contraente dovrà essere informato delle dimensioni dei loculi e firmerà apposito modulo per presa visione (all. 5). Nel caso si verificassero sepolture di cadaveri racchiusi in doppia cassa o in casse con dimensioni particolari, qualora le dimensioni fossero superiori a quelle del loculo, il contraente dovrà accettare altra idonea sistemazione proposta dal Responsabile.

9. Per l’installazione dell’oggettistica sulle lastre di marmo dei loculi delle zona 4 e 5, è necessario che il concessionario si attenga alle disposizioni di cui all’ allegato 6 al presente regolamento, mentre l’istallazione dell’oggettistica sulle lastre di marmo dei loculi della zona 1 – 2 – 3, non è soggetta a regolamentazione. L’eventuale variazione della composizione, delle tipologie e delle caratteristiche delle guarniture cimiteriali dei loculi è stabilita dalla Giunta comunale.

10. I loculi in zona 5 verranno concessi in ordine progressivo, prestabilito. I loculi che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell’interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l’individuazione dell’assegnato è fatta facendo riferimento alla cronologia di presentazione della domanda.

11. È fatto divieto di mettere esclusivamente resti ossei o ceneri in loculi; per questi devono essere utilizzati gli ossari esistenti.

12. Le nicchie ossario di prima assegnazione verranno concessi in ordine progressivo prestabilito e solo a presentazione di cassetta con resti ossei o urna cineraria. Le nicchie ossario nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell’interessato. In caso di

più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnato è fatta facendo riferimento alla cronologia di presentazione della domanda.

13. Il diritto di concessione individuale dell'ossario ha la durata di 30 (trenta) anni, alla scadenza dei quali il Comune rientrerà in possesso del l'ossario facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. E' riservata la facoltà agli eredi di richiedere il rinnovo così come stabilito dal successivo art. 25.

Tombe

14. Il terreno per la costruzione delle tombe di famiglia, potrà essere dato in concessione con provvedimento del Responsabile, seguendo le indicazioni del vigente Piano Regolatore Cimiteriale che stabilisce quanto segue:

- campo A – I – M – N – P per tombe a 2 posti
- campo D per tombe a 1 – 2 - 4 – 6 posti
- campo H – L – O – Q – R per tombe a 4 – 6 posti

La costruzione delle tombe deve avvenire sulla base dei progetti redatti dall'Ufficio tecnico ed allegati al presente regolamento (all. nr. 1 – 2 – 3 – 4)

La posa del monumento è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio, previo acquisizione del parere dell'ufficio tecnico.

La concessione comunale è subordinata alla condizione che i lavori per la costruzione delle tombe siano eseguiti in un tempo non superiore a 3 (tre) mesi, salvo proroga da concedersi per giustificati motivi. Scaduto tale termine, la concessione sarà revocata e l'area diverrà nuovamente di proprietà comunale, senza alcun diritto di rivalsa o di rimborso da parte del privato. La concessione d'uso decorre dalla data di stipulazione del contratto. Durante tale periodo, il cadavere viene tumulato provvisoriamente in loculo fornito gratuitamente dal comune.

Le tombe di famiglia non devono comunicare con l'esterno del cimitero. Possono chiedere la concessione del terreno per la costruzione di tombe semplici, doppie, di famiglia (a quattro – sei posti), ed esservi tumulate, oltre ai residenti, le persone di cui all'art. 7 alle condizioni ivi stabilite.

15. Le tombe o cappelle non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Alla scadenza della concessione e nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque. Il nuovo concessionario dovrà corrispondere un canone stabilito dalla Giunta Comunale.

15 bis. Per le tombe o cappelle realizzate a partire dal 1.1.2018, alla scadenza della concessione, fatto salvo eventuali rinnovi, il Comune rientrerà nel pieno possesso dell'area così come originariamente concessa (ovvero priva di ogni opera muraria costruita sia nel soprasuolo che nel sottosuolo).

16. Le dimensioni della lapide o monumento, che venissero collocati su di esse dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Monumenti per tombe a 4/6 posti (da realizzarsi 2 + 2 in verticale oppure 3 + 3 in verticale):
 - Altezza max: mt. 1,80
 - Larghezza: mt. 2,60
 - Profondità : mt. 2,40
- Monumenti per tombe ad 1/2 posti:
 - Altezza max: mt. 1,50
 - Larghezza: mt. 1,80
 - Profondità: mt. 2,20

17. La concessione dell'area per la realizzazione di tombe ha una durata di 30 (trenta) anni . Alla scadenza il Comune rientrerà in possesso della tomba, facendo porre i resti mortali nell'ossario

comune. Sarà riservata agli eredi legittimi la facoltà di chiedere il rinnovo così come stabilito dal successivo art. 25.

18. Durante i lavori di costruzione delle tombe, l'Impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta conferiti in impianti autorizzati, secondo l'orario e l'itinerario che potranno essere prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'Impresa deve ripulire ogni cosa e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Comunque deve essere sempre mantenuto ordine e pulizia nella fase esecutiva dei lavori e nell'area circostante.

E' permessa la circolazione dei veicoli dell'Impresa, per l'esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali (es.: tagliare marmi ecc.). Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, cemento e materiali vari.

L'orario di lavoro per l'Impresa è fissato dal Responsabile.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, fatto salvo il caso che particolari esigenze lo richiedano e comunque dietro autorizzazione del Responsabile.

Il Responsabile, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi.

Cappelle

19. Le cappelle costruite dal Comune poste in zona 4 – piano interrato – e composte da nr. 9 loculi e 11 ossari, potranno essere date in concessione con provvedimento del Responsabile per la tumulazione di cadaveri così come stabilito dall'art. 7, alle condizioni ivi contenute.

20. Le concessioni delle cappelle hanno una durata di 99 (novantanove) anni. E' riservata la facoltà agli eredi di richiedere un solo rinnovo della concessione per un periodo di 50 (cinquanta) anni, dietro pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca di scadenza e stabilito dalla Giunta Comunale.

Eventuali concessioni a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 99 (novantanove) anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero.

21. Per l'installazione dell'oggettistica sulle lapidi delle cappelle nonché per la finitura delle stesse è necessario che il concessionario si attenga alle disposizioni di cui all'allegato 7 al presente regolamento.

Cappella B

22. Detta cappella, composta da 9 loculi e 11 ossari, viene riservata all'Amministrazione Comunale; il Responsabile ne disporrà l'utilizzo dei singoli loculi solo per casi eccezionali previa apposita valutazione.

23. La concessione delle aree per la costruzione di tombe, la concessione delle tombe, delle nicchie ossario, dei loculi individuali, delle cappelle deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 24 - Manufatti già costruiti

1. La concessione in uso di tombe di famiglia o monumentali può avere per oggetto l'assegnazione in uso di manufatti già costruiti e liberi da concessioni. Tale concessione deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. È a carico del concessionario l'applicazione dei rivestimenti marmorei, delle scritte, delle fotografie e di altri elementi decorativi e ornamentali.
3. Il canone di concessione dei predetti manufatti già costruiti viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La concessione ha una durata di 30 (trenta) anni. Alla scadenza, fatti salvi eventuali rinnovi, il Comune rientrerà in possesso dell'area priva di qualunque manufatto costruito sia nel soprasuolo che nel sottosuolo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. È concesso il diritto, previo pagamento del canone in vigore all'epoca della scadenza del primo trentennio, del rinnovo così come stabilito dal successivo art. 25 "RINNOVI".
5. È possibile chiedere la concessione della tomba già costruita, per sé e per i familiari, oltre che per gli aventi diritto di cui all'art. 7 del presente regolamento.
6. La concessione delle tombe di famiglia o monumentali già costruite, avviene solo a presentazione di feretro di prima tumulazione. È vietata qualsiasi prenotazione.
7. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai concessionari o loro aventi causa.

Art. 25 - Rinnovi

1. Su richiesta degli interessati e dietro pagamento del relativo canone previsto dal tariffario vigente al momento della concessione, i rinnovi sono così articolati:

a) Loculi	Rinnovo anni 10	
b) Ossari	Rinnovo anni 10	
c) Tombe a un posto	Rinnovo anni 15	
d) Tombe a due/tre posti	Rinnovo anni 30	
e) Tombe a quattro/sei posti	1° Rinnovo anni 30	2° Rinnovo anni 30
f) Copritomba in campo comune		
– lapidi murarie	1° Rinnovo anni 10	2° Rinnovo anni 10
	3° Rinnovo anni 10	4° Rinnovo anni 5
g) Cappelle realizzate dal Comune	1° Rinnovo anni 50	

2. Per i loculi prenotati negli anni dal 1973 al 1979 che hanno avuto un'integrazione della concessione, è possibile, a scadenza dell'integrazione il rinnovo così come stabilito al precedente punto a).

3. Alla scadenza delle concessioni già rinnovate, (loculi, tombe, inumazione in campo comune) è data la possibilità ai concessionari di depositare i resti mortali in ossari, previo sottoscrizione dell'atto di concessione, oppure di depositarli in loculi/tombe contenenti già un feretro, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23 c.7.

Alla scadenza delle concessioni già rinnovate per ossari e cinerari i resti mortali dovranno essere deposti nell'ossario o cinerario comune, fatto salvo per i resti mortali di neonati o bambini, i quali potranno essere tumulati in loculi/tombe contenenti già un feretro nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23 c. 27.

4. In mancanza della richiesta di rinnovo e/o del versamento del relativo canone, il Comune procedere all'esumazione/estumulazione del cadavere o dei resti mortali contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione, previo pagamento della spesa prevista dal tariffario vigente al momento della

prestazione.

Art. 26 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie, ovvero quanto è trascorso il tempo naturale della concessione, sono regolate dal Responsabile, previa comunicazione all'Asl competente.

2. Annualmente il personale incaricato, curerà la stesura di elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali sono attuabili l'esumazione e l'estumulazione ordinaria e provvederà alla trasmissione degli stessi al responsabile del settore tecnico perché provveda all'organizzazione dei lavori.

3. L'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria con il relativo elenco dei defunti da esumare/estumulare sono pubblicizzati tramite affissione di apposito avviso alle bacheche cimiteriali e all'Albo Online entro il mese di gennaio di ogni anno di riferimento. Contestualmente, ai famigliari di ogni defunto, viene data comunicazione di quanto sopra e illustrate le scelte che possono essere operate così come disposto dal punto 3 del precedente art. 25.

In occasione delle estumulazioni/esumazioni ordinarie, qualora il concessionario richiederà di depositare i resti mortali in ossari o in loculi che contengono già un feretro, i lavori di esumazione/estumulazione dovranno essere eseguiti a cura e spese dello stesso concessionario tramite ditta specializzata e sotto la vigilanza degli operatori cimiteriali del comune.

Nel caso in cui i concessionari richiedano di depositare i resti in fossa comune, le operazioni di esumazione/estumulazione sono a cura del Comune.

4. Se il cadavere estumulato o esumato è destinato al deposito in ossari o loculi/tombe, non è in condizioni di completa mineralizzazione, è possibile scegliere a cura dei famigliari tra le seguenti alternative:

- a) inumazione in campo di mineralizzazione per un periodo di 7 (sette) anni (i lavori sono a carico del concessionario e dovranno essere eseguiti attraverso ditta specializzata) previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale;
- b) cremazione;

5. Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzati prodotti enzimatici.

6. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono collocate in sepoltura privata (cellette ossario, loculi o tombe) o depositate nell'ossario comune qualora nessuno ne richieda la tumulazione.

7. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie vengono effettuate su richiesta del concessionario o dietro ordine dell'Autorità giudiziaria. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie di feretri destinati ad essere trasportati in altra allocazione, sono autorizzate dal Sindaco dopo un qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura e in qualunque mese dell'anno; in questo caso l'Amministrazione Comunale rientra automaticamente nel pieno possesso del manufatto stesso senza che venga effettuato alcun rimborso al concessionario.

8. Le operazioni di esumazione o estumulazione straordinaria richieste dai concessionari dovranno essere effettuate a cura dei concessionari stessi, tramite Ditte di Onoranze Funebri in possesso dei requisiti necessari. Gli operatori cimiteriali dovranno provvedere alla vigilanza.

9. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie non possono essere autorizzate nei due anni precedenti la scadenza della concessione già rinnovata.

10. È compito del personale addetto al Cimitero o della ditta specializzata incaricata all'uopo stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione/estumulazione o richiedere immediatamente l'intervento dell'Asl ogni qualvolta si riscontrassero anomalie nelle operazioni.

Art. 27 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1. Le operazioni di esumazione ed estumulazione sia ordinaria che straordinaria, sono onerose e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale, salvo i casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'autorità giudiziaria.

Art. 28 - Traslazione di feretri

1. A richiesta del concessionario è sempre consentita la traslazione di feretri in altra sede; in questo caso l'Amministrazione Comunale rientra automaticamente nel pieno possesso del manufatto lasciato libero senza che venga effettuato alcun rimborso al concessionario.

Art. 29 - Materiali e oggetti preziosi recuperabili

1. Gli oggetti preziosi rinvenuti durante le operazioni di esumazione ed estumulazione sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato negli atti dell'ufficio.

2. Degli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni e non ritirati, con ordinanza sindacale, verrà dato avviso pubblico di deposito per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune.

4. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere, già di loro proprietà, purché gli stessi rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende riutilizzarli.

5. I rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono smaltiti secondo le norme vigenti.

Art. 30 - Camera Mortuaria

1. Il cimitero è dotato di una camera mortuaria e una sala per le autopsie.

2. L'utilizzo della camera mortuaria per l'eventuale sosta o esame di cadaveri di non residenti e provenienti dal altri Comuni deve essere autorizzata dal Responsabile previo versamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Art. 31 - Lapidi murarie e tombe di pregio

1. La manutenzione di lapidi murarie a ricordo di Parroci, Suore, religiosi, defunti di associazioni o gruppi presenti sul territorio e figure ritenute di rilievo da parte dell'Amministrazione Comunale, sono a carico di quest'ultima.

2. Alla scadenza delle relative concessioni ed eventuali rinnovi è in facoltà dell'Amministrazione Comunale rientrare in possesso delle tombe giudicate di pregio, elencate nell'allegato sub 8. La Giunta Comunale deciderà di volta in volta.

Art. 32 - Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso.
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- d) Quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti nei punti d) ed e) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile con provvedimento motivato.
 5. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune in campi di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 33 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 34 - Sanzioni amministrative

1. Coloro che contravverranno alle norme del presente regolamento, fatte salve le conseguenze dei comportamenti civilmente o penalmente rilevanti, saranno passibili di sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00. E' dovuta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
2. Al personale della Polizia Locale compete l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 35 - Norme integrative

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge Regionale, Nazionale ed allo Statuto Comunale ed in caso di contrasto prevale il rapporto di gerarchia delle fonti del diritto.
2. Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate successivamente sia dallo Stato che dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente Regolamento. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa sopra indicata.

Art. 36 - Pubblicità del regolamento


1. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio contestualmente alla delibera di approvazione. Diventa esecutivo ed entra in vigore trascorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.
2. Copia del Regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ALLEGATI:


- All. 1 - tavola/progetto per la costruzione di tomba a 1 posto
- All. 2 - tavola/progetto per la costruzione di tomba a 2 posti
- All. 3 - tavola/progetto per la costruzione di tomba a 4 posti
- All. 4 - tavola/progetto per la costruzione di tomba a 6 posti
- All. 5 – tavola/progetto dimensione loculi
- All. 6 – tavola/progetto per disposizione oggettistica loculi
- All. 7 – tavola/progetto per disposizione oggettistica e rifinitura cappelle zona 4
- All. 8 – Elenco tombe di pregio

ALLEGATI


ALLEGATO 1




ALLEGATO 2




ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



ALLEGATO 5



Dimensioni Loculo - zona "1" espressa in cm				
A	B	C	D	Aftazze
75	75	200	15	70

Dimensioni Loculo - zona "4" espressa in cm				
A	B	C	D	Aftazze
71	75	222	15	70

Dimensioni Loculo - zona "2" espressa in cm				
A	B	C	D	Aftazze
75	75	250	15	70

Dimensioni Loculo zona "4" così particolari" espressa in cm				
A	B	C	D	Aftazze
75	75	220	15	70

Dimensioni Loculo - zona "3" espressa in cm				
A	B	C	D	Aftazze
75	75	230	15	70

Dimensioni Loculo - zona "5" espressa in cm				
A	B	C	D	Aftazze
71	75	220	15	70

CIMITERO COMUNALE
DIMENSIONE LOCULI

Progetto

5


scade

data
MARZO 2009

aggiornamenti

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

ALLEGATO 6



Sulle lastre di chiusura dei loculi della zona 4 e 5 è ammessa l'installazione di:

- 1 portafoto
- 1 vaschetta portafiori (*)
- 1 lampada
- 1 targa (madonna o croce o altro)

Nome, cognome in corsivo o moderno unito, data di nascita e morte dei defunti contenuti nel loculo ed eventuali requiem

(Carattere delle lettere: libero ma in corsivo o moderno unito)

La disposizione dell'oggettistica dovrà avvenire così come descritto nello schema

E' data facoltà di apporre eventualmente una targa ricordo di piccole dimensioni tra la lampada ed il portafoto

Tutta l'oggettistica dovrà essere in bronzo naturalizzato

(*) Oppure una decorazione floreale in bronzo o un motivo floreale inciso o disegnato sulla lapide

CIMITERO COMUNALE
INSTALLAZIONE OGGETTISTICA LAPIDI
LOCULI ZONA "4" e "5"

Progetto

6

scade

data
DICEMBRE 2015

aggiornamenti

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

ALLEGATO 7

